

COMUNE DI CASELLE LANDI (LODI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2008

(Modificato art. 4, comma 3)

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita a norma dell'art. 48 comma 10 L. 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16.6.1998, n. 191, dall'art. 1 D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, dall'art. 12 L. 13.5.1999, n. 133, dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006, applicata nel Comune di Caselle Landi con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10.02.2005 a decorrere dall'anno 2005.-

Art.2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Caselle Landi, ai sensi del D.Lgs 28.9.1998, n. 360 e s.m.i.

Art.3

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Caselle Landi, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art.4
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef è fissata, attualmente, nella misura di 0.1 punti percentuali.
2. Ai sensi del comma 142 L. 296/2006 la variazione dell'aliquota, non può comunque eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
3. **L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.1, comma 142, Legge 27.12.2006 n.296; e, in assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.**
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 05.06.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 5
Esenzioni

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/98, non viene fissata alcuna soglia di esenzione per i possessori di specifici requisiti reddituali.

Art. 6
Pubblicità

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della Legge 11.02.2005, n. 15, è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.7
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge.-

Art.8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.-